

## Fruizione del congedo speciale Covid

Come noto l'art. 23, D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" è stato modificato dall'art. 72 del D.L. 34 del 19/5/2020 "Decreto Rilancio". Le norme insieme hanno previsto che per l'anno 2020, al fine di consentire la cura dei figli di età inferiore ai 12 anni di età in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 Marzo 2020, i lavoratori genitori (anche affidatari) **di figli di età inferiore ai 12 anni** dipendenti del settore privato e anche pubblico possano fruire di uno specifico congedo a carico INPS:

- a far data dal 5 Marzo 2020 e fino al 31 Luglio 2020,
- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni complessivi per nucleo familiare (limite sia individuale che di coppia),
- con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Qualora nel periodo compreso tra il 5 Marzo 2020 e il 31 Luglio 2020:

NON

- vi sia stata fruizione di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale (per lo stesso figlio);

MA

- vi sia stata astensione dall'attività lavorativa dietro richiesta di permesso o ferie,

potrà essere presentata domanda di congedo Covid riferita a periodi pregressi a partire dalla predetta data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Durante il predetto periodo di sospensione, il congedo Covid può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni (ma non a ore), con le stesse modalità del congedo parentale, in alternanza ad

- attività lavorativa

o

- altre tipologie di permesso o congedo (ad es. ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori (anche affidatari)**, ed è subordinata **alla condizione** che nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore**:

- **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione totale o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.)
- **disoccupato**;
- **non lavoratore**.

Inoltre il congedo non è fruibile:

- se l'altro genitore sta fruendo di congedo parentale per lo stesso figlio e per gli stessi giorni;
- se l'altro genitore fruisce dei riposi giornalieri (ex allattamento) per lo stesso figlio e per gli stessi giorni;

mentre è fruibile:

- per il medesimo figlio e (anche) per gli stessi giorni in cui è prevista la percezione di misure di integrazione salariale per riduzione dell'orario di lavoro da parte dell'altro genitore del nucleo (es. CIGO, CIGS, CIGD, Assegno Ordinario, DIS-COLL e Naspi). Nel caso in cui sia il medesimo genitore richiedente il congedo Covid ad essere percettore di trattamenti di integrazione salariale, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento potrà optare per astenersi dal lavoro e fruire del congedo Covid (i due trattamenti hanno diversa natura e non sono cumulabili);
- in caso di malattia dell'altro genitore;
- in caso di lavoro agile dell'altro genitore;
- in caso di aspettativa non retribuita dell'altro genitore;
- in caso di lavoro part-time o intermittente dell'altro genitore;
- in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di lavoro autonomo dell'altro genitore

per quanto riguarda la compatibilità del congedo speciale Covid con i permessi per assistere figli con disabilità grave:

- se il **genitore richiedente è fruitore in prima persona del congedo Covid** il congedo è compatibile nell'arco dello stesso mese:
  - o coi permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni aggiuntivi previsti dall'articolo 24 del D.L. n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio;
  - o col prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001

- o con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
- se il **genitore richiedente non è fruitore in prima persona del congedo Covid** (ma lo è l'altro genitore) il congedo è compatibile nelle giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio:
  - o dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
  - o del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001;
  - o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Sono state messe in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 sul portale dell'INPS.

Gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- **portale web dell'INPS**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi": - selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"; - selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- **Contact center integrato**, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

#### Voucher baby-sitter

**Alternativamente** alla fruizione del congedo covid-19 sopra descritto, per i medesimi beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **1.200 euro**, da utilizzare **per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado** di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50).

La novità contenuta nel Decreto Rilancio consiste nel fatto che il bonus è erogato, **in alternativa, direttamente al richiedente**, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle tre modalità sopra descritte.

In caso di accesso tramite APPLICAZIONE WEB il percorso è il seguente: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

#### Permessi aggiuntivi L. 104/92

I decreti in esame hanno previsto un incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, **comma 3 e 6**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. per i portatori di handicap in situazione di gravità o coloro i quali assistono portatori di handicap grave.

Sono state infatti previste infatti

- complessive dodici giornate aggiuntive, **usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 +**
- **ulteriori 12 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020**

Anche tali ulteriori giornate di permesso sono coperte da contribuzione figurativa.

La Circolare INPS n.45 precisa che

- I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista;
- i 12 giorni, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

### Congedo non retribuito per Lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 16 anni

Il Decreto Rilancio ha inoltre confermato che i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- non lavoratore

a decorrere dal 5 marzo hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Durante tale periodo vige il divieto di licenziamento e il lavoratore conserva il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### Smartworking

Con riferimento al lavoro agile è stato introdotto dal Decreto Rilancio un diritto specifico per i lavoratori genitori.

**Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** (31 Luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno **almeno un figlio minore di anni 14**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Viene inoltre precisato che la prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.